



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 917 del 26/11/2020

Oggetto: LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMA 846 - AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto che “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*”;
- l'art.1, comma 846, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che “*Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari*”;
- l'art. 1, ultimo comma, della Legge n. 160/2019 ha disposto che “*le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante*”;

Richiamati:

- gli artt. 107-109 del Dlgs. n. 267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

Determ. n. 917 del 26/11/2020 pag. 1/6

- il decreto sindacale n. 67 del 20/12/2019 con il quale il Funzionario scrivente, Dott.ssa Elena Valeggia, è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario, nonché dell'Ufficio Tributi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2020/2022;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022;

Preso atto della seguente normativa in materia di appalti pubblici:

- l'art. 106 del Codice degli Appalti, comma 1 lett. c), *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
[omissis]
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;*
- l'art. 165 del Codice degli Appalti, comma 6, *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”;*
- l'art. 175 del Codice degli Appalti, comma 1 lett. b), c) e comma 4 *“1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione”;*
*4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.*

Preso atto altresì dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha costretto il Governo ad adottare una serie di interventi normativi che hanno avuto riflessi anche sull'attività di gestione e riscossione dei tributi locali, ovvero:

- l'art. 67, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- l'art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”;
- l'art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) “1. All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”;
- l'art. 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
 - b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso
 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la

garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93."

- l'art. 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) "2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) , del presente decreto";
- la relazione n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione intitolata "Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale" che promuove e invita ad utilizzare i principi generali di buona fede, cooperazione, solidarietà sociale sino al principio della "causa di forza maggiore" con l'obiettivo di rinegoziazione e salvaguardia dei contratti esistenti alla luce del nuovo contesto economico;

Vista la propria precedente determinazione, avente ad oggetto "Affidamento del servizio in concessione per l'attività di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti. Rinnovo per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022.", con la quale si è provveduto al rinnovo sino al 31.12.2022 dell'affidamento del servizio in concessione relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni alla società San Marco s.p.a., con sede in via Gorizia n. 56, 23900 Lecco, P.I. 04012440728;

Dato atto che la società San Marco s.p.a., attuale affidataria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti, ha sempre svolto la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Vista la proposta di San Marco s.p.a. del 12/10/2020 e pervenuta a mezzo PEC in data 15/10/2020, allegata al presente provvedimento;

Considerato che l'incarico di gestione del nuovo Canone Unico prevederà, oltre alla gestione dell'Entrata, sulla linea di quanto previsto dal contratto ICP e DPA, anche una serie di interventi straordinari quali:

- il censimento per la costituzione della nuova banca dati in funzione dei Regolamenti adottati dall'Ente;
- lo sviluppo di un nuovo gestionale software e la migrazione delle banche dati;
- il calcolo e la proiezione delle nuove tariffe e il supporto alla redazione del Regolamento;
- le attività di front e back office a favore dei cittadini;

Ritenuto vantaggioso e strategico per l'Ente avvalersi della facoltà di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone alla società San Marco s.p.a. in qualità di soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni";

Considerato congruo, pertanto, procedere all'affidamento alla società San Marco s.p.a. del servizio in concessione di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sino al 31/12/2022 e prevedendo un aggio (al netto dell'IVA) pari al 27,50% calcolato sulle effettive riscossioni;

Precisato che, nel caso in cui l'entrata in vigore del nuovo canone (cosiddetto Canone Unico) venisse prorogata, sarà comunque affidato con decorrenza 01/01/2021 e sino al 31/12/2022 alla società San Marco s.p.a. il servizio in concessione di gestione, accertamento e riscossione della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche fin tanto che non verrà adottata la nuova entrata (Canone Unico) onde consentire l'esecuzione dei relativi incombenzi prodromici;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00;
- il D.Lgs. n. 50/16;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

DETERMINA

1. **di richiamare** quanto in premessa indicato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di avvalersi** della facoltà di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
3. **di affidare** quindi la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019, alla società San Marco s.p.a., con sede in via Gorizia n. 56, 23900 Lecco, P.I. 04012440728, per il periodo dal 01.01.2021-31.12.2022 ed alle medesime condizioni di cui all'attuale incarico;
4. **di affidare**, in caso di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone, e pertanto nelle more dell'attuazione del nuovo CANONE UNICO alla società San Marco s.p.a. l'attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche mirata all'attivazione di ogni iniziativa indispensabile all'entrata in vigore del suddetto CANONE UNICO per la redazione dei regolamenti e la determinazione delle nuove tariffe, alle condizioni di cui al contratto vigente e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022;
5. **di precisare** pertanto che l'aggio da riconoscere alla società San Marco s.p.a. per il CANONE UNICO e per la Tosap sarà pari a quello attualmente corrisposto per la gestione dell'ICP e DPA, ovvero 27,50% (al netto di IVA);
6. **di precisare altresì** che la spesa relativa alla corresponsione dell'aggio e del rimborso delle spese eventualmente anticipate dalla società trova copertura finanziaria nel redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2021 e 2022 (capitolo 101040330480);
7. **di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del TUEL;
8. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Sottoscritta dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 917 del 26/11/2020

FINANZIARIO

Proposta n° 3203/2020

Oggetto: LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMA 846 - AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO SAN MARCO S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 26/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.